



[Home](#) / [INPS Comunica](#) / [Atti](#) / [Circolari, Messaggi e Normativa](#) / Circolare numero 26 del 31-01-2024

Circolare numero 26 del 31-01-2024

Mittenti



Direzione Centrale Entrate

Destinatari



- Ai Dirigenti centrali e territoriali
- Ai Responsabili delle Agenzie
- Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
- Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

- E, per conoscenza,

- Al Commissario straordinario
- Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
- Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
- Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
- Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
- Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
- Ai Presidenti dei Comitati regionali



Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2024

Sommario

Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l'anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli.

Testo Completo

INDICE

1. Premessa
2. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
4. Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpl
5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
6. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti
7. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2024
8. Aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)

1. Premessa

Le aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell'agricoltura sono assoggettate alle disposizioni in materia contributiva stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.



agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risulta, invece, esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per l'anno 2024, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del **30,10%**, di cui l'**8,84%** a carico del lavoratore.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

3. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell'anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l'aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall'articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l'anno 2024, l'aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del **32,30%**, di cui l'**8,84%** a carico del lavoratore.

4. Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo Naspi

La lettera a) del comma 221 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), modificando e integrando l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpi anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022), e non sono più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

5. Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale



Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2024 è il seguente:

$$€ 56,87 \times 6 / 39 = € 8,75.$$

6. Contributi dovuti all'INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti

Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione	Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185%

7. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura per l'anno 2024

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2024, non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:

Territori	Misura agevolazione	Aliquota applicata
Non svantaggiati	-	100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.



Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l'applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l'applicazione della misura stabilita al comma 352 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ossia l'aliquota è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati (cfr. l'Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Allegati



[Circolare numero 26 del 31-01-2024.pdf](#)

PDF, 51.9 KB



[Circolare numero 26 del 31-01-2024 Allegato n 1.pdf](#)

PDF, 201.1 KB